



**PROVINCIA DI LATINA**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E  
L'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015-2017**

*(Legge 6 novembre 2012, n. 190)*

Adottato con decreto Presidenziale n. 7 del 30 gennaio 2015

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
PER IL TRIENNIO 2015-2017**

**SOMMARIO**

- Art. 1 – Premesse e note metodologiche
- Art. 2 – Disposizioni generali
- Art. 3 – Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- Art. 4 – Autorità di Indirizzo Politico: funzioni ed obblighi
- Art. 5 – Autorità Locale Anticorruzione: competenze generali
- Art. 6 – Poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 7 – Responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione
- Art. 8 – I Referenti ed i collaboratori
- Art. 9 – I Dipendenti
- Art. 10 – I compiti dei Dirigenti, Responsabili di Posizione Organizzativa e Dipendenti
- Art. 11 – Tutela del Dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Wistleblower)
- Art. 12 – Organismo Indipendente di Valutazione
- Art. 13 – Organo di Revisione Economico-Finanziario
- Art. 14 – Principi per la Gestione del Rischio
- Art. 15 – Materie sottoposte a Rischio di Corruzione
- Art. 16 – Valutazione del Rischio
- Art. 17 – Il Piano Triennale di Formazione
- Art. 18 – Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: finalità
- Art. 19 – Approvazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: competenze dell'Ente
- Art. 20 – Il Responsabile per la Trasparenza
- Art. 21 – Responsabilità dei Dirigenti
- Art. 22 – Interventi organizzativi per la Trasparenza
- Art. 23 – Funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione
- Art. 24 – Amministrazione Trasparente
- Art. 25 – Qualità delle informazioni
- Art. 26 – Meccanismo di controllo
- Art. 27 – Profili sanzionatori
- Art. 28 – Disposizioni finali

Allegati:

1. schede rischio
2. relazioni anticorruzione Dirigenza
3. schede procedimenti

## Capo I

### IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### Art. 1

##### *Premesse e note metodologiche*

*“ Particolarmente sentita è l'esigenza di un più efficace contrasto alla corruzione, fenomeno criminale che le inchieste giudiziarie dimostrano aver raggiunto dimensioni intollerabili, anche per il suo intreccio con strutture organizzate di tipo mafioso. Si è imposto, quindi, un intervento mirato a perfezionare gli strumenti di prevenzione e di repressione di un fenomeno che produce effetti devastanti sia sul piano economico che su quello della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni (...) ritengo che al di là della mirata e circoscritta revisione di alcuni strumenti di repressione penale, la vera sfida nel contrasto a questi fenomeni sia costituita dall'opera di prevenzione. Si impone infatti, come necessità assoluta l'azione di contrasto a tutti quei meccanismi di intermediazione impropria, che, nelle pieghe di poteri derogatori o eccessivamente discrezionali, rappresentano la vera piaga in cui si inserisce il fenomeno della corruzione e quello delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione.”* (intervento in Senato, il 19.01.2015, del ministro della giustizia, Orlando).

*“ (...)la corruzione è un fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico/amministrativo/sistemico (...) la risposta, pertanto, non può essere di soli puntuali, limitati interventi, circoscritti, per di più su singole norme del codice penale, la risposta deve essere articolata, ed anch'essa sistemica. (...) in effetti, la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro (...) l'economia della Nazione”* (Corte dei Conti, discorso di apertura anno giudiziario 2013).

Le due citazioni per sottolineare l'imprescindibilità di un'azione preventiva articolata, improntata al cambiamento culturale nella direzione della conquista della fiducia nelle Istituzioni. L'obiettivo è ambizioso, e, lo è ancora di più perchè si colloca in un contesto economico particolarmente critico. Il cittadino si chiede “quanto è utile l'apparato amministrativo?” Per rispondere deve poter conoscere il costo della pubblica amministrazione, il servizio erogato (correlato ad un effettivo “bisogno” da soddisfare), modalità e tempi dell'erogazione. E' a questo punto che diventa essenziale l'analisi organizzativa, mirante ad una riduzione dei costi attraverso processi di semplificazione amministrativa, strettamente correlata all'attività del Controllo di gestione. E' attraverso il Controllo di gestione, che oltre a verificare il grado di attuazione degli obiettivi e l'efficacia degli stessi, si realizza il monitoraggio delle performance individuali, efficace misura di prevenzione della corruzione.

Per questi motivi, la Provincia di Latina, intende valorizzare ulteriormente il servizio di Controllo di gestione/valutazione della performance, e, rafforzare la connessione tra Piano esecutivo di gestione, Piano anticorruzione e Sistema di controlli interni.

Quest'anno, quindi, nel Peg saranno previsti ulteriori obiettivi intersettoriali e strategici in materia di anticorruzione e Trasparenza.

Il Piano di prevenzione della corruzione, oltre ad essere pubblicato sul sito web e trasmesso ai destinatari indicati nelle disposizioni vigenti, sarà inoltrato anche alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, con l'auspicio di attivare utili canali comunicativi che ne favoriscano la piena operatività.

La stesura del piano 2015 -2017, preceduta da una procedura di consultazione pubblica, per una migliore definizione delle misure preventive anticorruzione e delle azioni in grado di promuovere un livello soddisfacente di trasparenza dell'azione amministrativa, ha tenuto conto delle criticità emerse in sede di attuazione del Piano 2014-2016. Nell'aggiornamento, quindi, si individuano nuove misure di prevenzione e si perfezionano le preesistenti (rilevabili, in parte, dall'allegato 1 "schede rischio").

Le relazioni sull'attuazione del precedente piano presentate dalla Dirigenza (allegato 2), hanno fornito ulteriori spunti di riflessioni utili alla stesura definitiva.

## **Art. 2**

### ***Disposizioni generali***

Le disposizioni di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità all'interno della Pubblica Amministrazione:

- sono diretta emanazione dei Principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;
- costituiscono diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- devono essere applicate nella Provincia di Latina, così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui al comma secondo dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

Pertanto:

- in attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
- in esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
- in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed all'Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- in applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- in applicazione del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- in applicazione del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in tema di Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- in attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche) n. 72 del 11 settembre 2013.

### **ART. 3**

#### ***Finalità ed obiettivi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione***

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è finalizzato a:

- prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di Dirigenti, di Funzionari e di figure di qualsiasi tipo di responsabilità.

Il Piano ha come obiettivi quelli di:

- evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili ed alla stregua delle stesse, non soltanto generalmente quelle di cui all'articolo 1, comma 16, della legge n. 190/2012, ma anche quelle successivamente elencate all'art. 15;
- assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui al punto precedente;
- garantire l'idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei Settori sensibili;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle Inconferibilità e le Incompatibilità;
- assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

### **CAPO II**

#### **ORGANI DI INDIRIZZO E ORGANO TECNICO**

##### **Art. 4**

##### ***Autorità di indirizzo politico: funzioni ed obblighi***

L'organo di indirizzo politico:

- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dell'Autorità Locale Anticorruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e i suoi aggiornamenti;
- adotta eventuali atti di indirizzo a carattere generale, proposti dall'Autorità Locale Anticorruzione, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

##### **Art. 5**

##### ***L'Autorità Locale Anticorruzione: competenze generali***

L'Autorità Locale Anticorruzione, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190/2012, provvede a:

- elaborare e redigere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- sottoporre il P.T.P.C. all'approvazione dell'organo di indirizzo politico;
- trasmettere il P.T.P.C. all' A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed al Prefetto della Provincia;
- svolgere i compiti indicati nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013;
- assicurare l'attuazione degli obblighi di Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 Decreto Legislativo n. 33 del 2013;
- vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 e dell'art. 15 Decreto Legislativo n. 39 del 2013;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti destinati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge n. 190 del 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
- verificare l'efficace attuazione del P.T.P.C. e la sua idoneità ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. a), della legge n. 190 del 2012;
- proporre modifiche al P.T.P.C. in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. a), della legge n. 190 del 2012;
- verificare, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva Rotazione degli Incarichi nei Settori preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. b), della legge n. 190 del 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
- individuare il Personale da inserire nei percorsi di Formazione sui temi dell'etica e della legalità ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. c), della legge n. 190 del 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
- elaborare la Relazione annuale sull'attività svolta ed assicurarne la pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

## **Art. 6**

### ***Poteri dell'Autorità Locale Anticorruzione***

Oltre alle competenze di cui al precedente articolo, all'Autorità Locale Anticorruzione sono attribuiti i seguenti Poteri:

- 1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere della Provincia di Latina, anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività, prevalenza obbligatoria va data a quelle relative a:
  - a) rilascio di autorizzazione o concessione;
  - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con

- riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a Persone ed Enti pubblici e privati;
  - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
- 2) indirizzo, per le attività di cui al punto 1), sull'attuazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
  - 3) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
  - 4) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
  - 5) monitoraggio sulle verifiche dei dirigenti, nei rapporti tra la Provincia e i Soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, relativo alla sussistenza di relazioni di parentela, di affinità e di amicizia, tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti degli stessi Soggetti, e gli amministratori ed i soggetti operanti nella Provincia, al fine di scongiurare ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale;
  - 6) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli previsti dalle disposizioni di legge;
  - 7) ispezione in relazione a tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dalla Provincia, ed in relazione a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai dirigenti, dai funzionari, da tutto il personale, dagli Organi di governo, dall'Organo di revisione economico-finanziario, dall'Organismo Indipendente di Valutazione, e da qualsiasi altro organo dell'Ente.

## **Art. 7**

### ***Responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione***

L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità dell'Autorità Locale Anticorruzione della forma tipologica dirigenziale, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che l'Autorità provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- b) di aver vigilato sull'osservanza e sul funzionamento del Piano e sulla sua osservanza.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, l'Autorità Locale Anticorruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare.

## **CAPO III PERSONALE**

### **Art. 8**

#### ***I referenti ed i collaboratori***

I referenti per l'attuazione e il monitoraggio del Piano Anticorruzione sono individuati anzitutto, nei Dirigenti dell'Ente, ognuno per le competenze della propria Ripartizione.

I referenti collaborano con l'Autorità Locale Anticorruzione per l'applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Ai sensi delle previsioni di cui ai commi l-bis), 1-ter), 1-quater) dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, è compito dei Referenti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del Settore cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle strutture di loro competenza.

In applicazione delle competenze appena elencate, combinate con le disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2012, l'Autorità Locale Anticorruzione si avvale del referente sul quale, in relazione alla propria ripartizione, ricade l'obbligo di monitorare le attività esposte al rischio di corruzione e di assumere i provvedimenti utili a prevenire i fenomeni corruttivi.

I referenti, inoltre, così come individuati nel Piano e secondo quanto previsto nella Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013:

- svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione, affinché questi abbia elementi di valutazione e di riscontro sull'intera Struttura organizzativa, sull'attività dell'Amministrazione e sulle condotte assunte, nonché sul costante monitoraggio dell'attività svolta dai dirigenti e dai titolari di posizioni di responsabilità, a qualsiasi titolo, assegnati ai Settori di riferimento, ed anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale;
- osservano e fanno osservare le misure contenute nel P.T.P.C. ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;
- svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità Locale Anticorruzione e dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. del 16 Decreto Legislativo n. 165 del 2001; dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994; dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti e verificano le

- ipotesi di violazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale ai sensi degli artt. 16 e 55 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
  - assicurano la tracciabilità dei processi decisionali all'interno degli atti e dei provvedimenti di competenza;
  - assicurano che siano scongiurate ipotesi di conflitto di interesse;
  - realizzano azioni di sensibilizzazione e qualità dei rapporti con la società civile.

Unitamente ai referenti, i soggetti concorrenti alla prevenzione della corruzione all'interno di ogni amministrazione, individuati come collaboratori nell'attività di prevenzione, mantengono uno specifico livello di responsabilità in relazione ai compiti demandati individualmente e provvedono, specificamente, oltre a contribuire alla corretta e puntuale applicazione del P.T.P.C., a segnalare eventuali situazioni di illecito all'Autorità Locale Anticorruzione ed al proprio Dirigente.

## **Art. 9**

### ***I dipendenti***

Tutti i dipendenti, osservando le disposizioni del Sistema Generale Anticorruzione di cui al presente Piano:

- concorrono ad attuare la prevenzione ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012;
- partecipano al processo di gestione del rischio di cui all'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;
- segnalano le situazioni di illecito all'Autorità Locale Anticorruzione, al proprio Dirigente e all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, ai sensi dell'art. 54bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

## **Art. 10**

### ***I compiti dei dirigenti, responsabili di posizione organizzativa e dipendenti***

Tutti i soggetti di cui al presente articolo, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, si attengono a quanto disposto nel Piano e si astengono, ai sensi dell'art. 6 bis) della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Al fine di porre in essere e garantire l'integrità delle attività particolarmente sensibili al rischio di corruzione, indicate all'art. 13 del Piano, ogni Dirigente presenta all'Autorità Locale Anticorruzione, entro il mese di marzo di ogni anno, un Piano preventivo di dettaglio, redatto sulla base delle indicazioni riportate nel P.T.P.C. e mirato a dare esecuzione alla legge n. 190/2012.

Ogni unità di personale che esercita competenze in settori ed attività sensibili alla corruzione relaziona trimestralmente al Dirigente il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini

non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di provvedere alla verifica, con cadenza mensile, del rispetto dei tempi procedurali ed eventualmente a risolvere immediatamente le anomalie riscontrate.

Ai Dirigenti è fatto obbligo, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di dare immediata informazione all'Autorità Locale Anticorruzione relativamente al mancato rispetto dei tempi procedurali e/o a qualsiasi altra manifestazione di mancato rispetto del P.T.P.C. e dei suoi contenuti: la puntuale applicazione del P.T.P.C., ed il suo rigoroso rispetto, rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività dell'Ente; in tali casi i Dirigenti adottando le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità, informano l'Autorità Locale Anticorruzione che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre propri correttivi.

I Dirigenti attestano, entro i primi dieci giorni del mese, ed in relazione al mese precedente, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013, il monitoraggio mensile del rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

I Dirigenti dichiarano, entro i primi dieci giorni del mese, ed in relazione al mese precedente, l'osservanza puntuale del P.T.P.C. e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute.

Al Dirigente del Settore Risorse Umane è fatto obbligo di comunicare, all'Autorità Locale Anticorruzione ed al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne all'Ente, individuate discrezionalmente dall'Organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati devono essere rilevabili dalle pubblicazioni effettuate nel sito istituzionale.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di inserire nei bandi di gara regole di legalità e/o integrità di cui al presente Piano, prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo.

Ai Dirigenti è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità e comunque con motivati argomenti, non oltre i sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006: i Dirigenti, pertanto, comunicano all'Autorità Locale Anticorruzione le forniture dei beni e servizi e lavori da appaltare nello stesso termine suindicato.

I Dirigenti propongono all'Autorità Locale Anticorruzione il Piano Annuale di Formazione del proprio Settore, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti le attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel P.T.P.C.; la proposta deve contenere:

- le materie oggetto di formazione;
- i Dipendenti, di tutte le qualifiche, che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;

- il grado di informazione e di conoscenza dei Dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione;
- le metodologie formative, prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi); le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.).

#### **Art. 11**

##### ***Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Wistleblower)***

Il dipendente che intende segnalare situazioni di illecito o di irregolarità di cui viene a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni, può contattare il Responsabile in via riservata. E' prevista l'attivazione di un indirizzo mail criptato per le segnalazioni, a garanzia della massima tutela dell'anonimato, infatti, come previsto nel comma 5, art. 6 del codice di comportamento della Provincia di Latina, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, *adotta misure a tutela dell'anonimato del segnalante*. Si applicano le disposizioni dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, in base al quale:

- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell'incolpato;
- La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90.

#### **CAPO IV**

#### **ORGANISMI DI CONTROLLO**

#### **Art. 12**

##### ***Organismo Indipendente di Valutazione***

L'Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, è Organismo di Controllo Interno e partecipa al Sistema dei Controlli Interni.

Pertanto:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio, ai sensi dell'Allegato 1, par. B.1.2. del Piano Nazionale Anticorruzione;
- prende in considerazione, analizzano e valutano nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferiscono all'Autorità Locale Anticorruzione;
- esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di Trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 Decreto Legislativo n. 33 del

2013;

- esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dei Dipendenti in adozione dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 54, comma 5, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

### **Art. 13**

#### ***Organo di revisione economico-finanziario***

L'Organo di Revisione Economico-Finanziario, di cui all'art. 234 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, è Organismo di collaborazione e di controllo, e partecipa al Sistema dei Controlli Interni.

Pertanto:

- prende parte attiva al processo di gestione del rischio del Piano Nazionale Anticorruzione;
- prende in considerazione, analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, e riferisce all'Autorità Locale Anticorruzione;
- esercita specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di Trasparenza amministrativa ai sensi degli artt. 43 e 44 Decreto Legislativo n. 33 del 2013;
- esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.

### **CAPO V**

### **IL RISCHIO**

### **Art. 14**

#### ***Principi per la gestione del rischio***

Il Rischio costituisce la capacità potenziale, di un'azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze illegali a danno della Pubblica Amministrazione.

Il Rischio richiede un'attenzione dedicata quale fattispecie da scongiurare, in termini assoluti, a tutela dell'integrità delle azioni e delle condotte amministrative.

La Gestione del Rischio, a tutti i livelli, deve essere:

- efficace;
- sistematica;
- strutturata;
- tempestiva;
- dinamica;
- trasparente.

La Gestione del Rischio deve essere destinata a:

- creare e proteggere il valore delle azioni e dei comportamenti;
- essere parte integrante di tutti i processi organizzativi;
- essere parte di ogni processo decisionale;
- fondarsi sulle migliori informazioni disponibili;

- considerare i fattori umani e culturali;
- favorire il miglioramento continuo dell'organizzazione e dei procedimenti.

## **Art. 15**

### ***Materie sottoposte a rischio di corruzione***

Sono classificate come sensibili alla corruzione, oltre alle materie previste in generale dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012:

- 1) le materie in generale oggetto di Incompatibilità;
- 2) le materie oggetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente, compresa la Rotazione del Personale e le situazioni di Conflitto di Interesse;
- 3) le retribuzioni dei Dirigenti ed i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
- 4) le materie oggetto di informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione;
- 5) le attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni, mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali della Provincia, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
- 6) il controllo informatizzato delle presenze negli Uffici;
- 7) le opere pubbliche;
- 8) gli interventi ambientali;
- 9) le iniziative socioculturali e relative attività progettuali;
- 10) le attività di Polizia provinciale, con specifico riferimento a:
  - a) procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale, regionale, provinciale dalla Polizia, nonché il rispetto dei termini, perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti, compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
  - b) attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altri Settori dell'Ente;
  - c) pareri, nulla osta ed atti analoghi, obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altri Settori della Provincia;
  - e) gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Polizia provinciale; nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del Personale dipendente.

## **Art. 16**

### ***Valutazione del rischio***

L'indice di valutazione complessiva del rischio di corruzione è stato calcolato, per l'annualità 2014, attribuendo valori da 1 a 5, dove 1 corrisponde all'indice minimo, e 5 all'indice massimo.

La valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività e procedimento relativi alle materie a rischio di corruzione: sia per quelle previste dalla legge, e sia per quelle previste nel Piano.

Pertanto, la valutazione del rischio si riferisce ad ogni Processo dell'Ente, con questo

termine significando il sistema di azioni, atti e comportamenti collegati tra loro giuridicamente e logicamente.

Nell'allegato 1 sono riportate le schede "rischio", predisposte nell'annualità 2014, distinte per ciascun settore e servizio dell'Ente, con l'individuazione del livello di rischio ottenuto mediante il calcolo del valore medio tra l'indice di probabilità di esposizione al rischio e l'indice di gravità/impatto. Nelle schede vengono indicati:

- la descrizione del rischio;
- il personale coinvolto;
- le misure di prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo.

Il modello di gestione del rischio così concepito, mira ad attuare una tutela complessiva della integrità dell'agire amministrativo, in quanto la griglia valutativa delle potenzialità di rischio è stata applicata a tutte le attività riconducibili alla mission dell'Ente. L'ampio spettro di indagine ha posto in evidenza emergenze anche minime, favorendo l'individuazione di misure analitiche per garantire correttezza e legalità dell'agire amministrativo.

Per il triennio 2015-2017, il processo di identificazione, analisi, ponderazione e trattamento del rischio sarà attuato attraverso l'individuazione di valori da 5 a 25, tenuto conto della esigenza, emersa durante l'attività ricognitoria svolta nel 2014, di procedere ad una misurazione più puntuale e di dettaglio, sia in riferimento alla valutazione della probabilità di esposizione al rischio (con valori da 1 a 5, dove 1 corrisponde all'indice minimo, e 5 all'indice massimo), sia in riferimento alla valutazione della gravità/impatto del rischio (anche in questo caso con valori da 1 a 5, dove 1 corrisponde all'indice minimo, e 5 all'indice massimo). Il prodotto tra il valore della probabilità e il valore dell'impatto (valore complessivo), esprime il livello di rischio del processo indagato.

## **CAPO VI LA FORMAZIONE**

### **Art. 17**

#### ***Il Piano Triennale di Formazione***

L'Autorità Anticorruzione e Trasparenza, ai fini di quanto previsto nel P.T.P.C., di concerto con il Dirigente del Settore Risorse Umane, predispose il Piano Triennale di Formazione inerente le attività sensibili alla corruzione.

Nel Piano Triennale di Formazione, che riveste qualificazione formale di atto necessario e strumentale, sono:

- a) definite le materie oggetto di formazione relative alle attività indicate all'articolo precedente, nonché ai temi della legalità e dell'etica;
- b) individuati i Dirigenti, i funzionari, i dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate;
- c) decise le attività formative, prevedendo la formazione teorica ed applicata, con espressa valutazione dei rischi;

- d) individuati i docenti, preferibilmente, e se possibile e compatibile con le capacità di spesa, tra il personale non in servizio presso la Provincia e che, collocato in quiescenza, abbia svolto attività in Pubbliche Amministrazioni nelle materie a rischio di corruzione: in caso contrario tra il personale dell'Ente con elevato grado di competenza;
- e) effettuati il monitoraggio della formazione e la valutazione dei risultati conseguiti.

Il Piano deve essere redatto in maniera schematica e comunicato agli Organismi di Controllo Interno ed alle Organizzazioni sindacali.

## **CAPO VII LA TRASPARENZA**

### **IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

#### **Art. 18**

##### ***Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: finalità***

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce Sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e contiene misure coordinate, e strumentali, con gli interventi previsti dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.

Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la Programmazione generale dell'Ente.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è finalizzato a dare organica, piena e completa applicazione al Principio di Trasparenza, qualificata, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, quale *accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.*

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che richiede la determinazione delle azioni, delle attività, dei provvedimenti, delle misure, dei modi e delle iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, considera come necessarie le misure organizzative strumentali alla definizione della regolarità e della tempestività dei flussi informativi riferiti ai Dirigenti e ai Responsabili degli Uffici.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità osserva, non solo le disposizioni di legge, ma anche quelle del Piano Nazionale Anticorruzione e delle Delibere della CIVIT (ora ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche e le Linee Guida sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità).

#### **Art. 19**

## ***Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità: competenze dell'Ente***

Ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n. 33 del 2013, l'organo di indirizzo politico, in uno con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. L'art. 1, comma 28 della legge 190/2012 dispone che le amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali ed alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili sul sito web. Anche l'art. 24 comma 2 del d. lgs. 33/2013, richiamando la norma sopra citata dispone che le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio inerente il rispetto dei tempi procedurali. La delibera CIVIT n. 50/2013, precisa che i dati sono da pubblicare proprio nella sezione "Amministrazione Trasparente".

E' evidente che la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo favorisce processi di responsabilizzazione. Il sistema di monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, indagando i motivi delle eventuali omissioni o ritardi, mira a verificare l'esistenza o meno di fenomeni di corruzione. I report del monitoraggio svolto nel 2014 (allegato 3), indicano, per ciascun tipo di procedimento, la quantità avviata nel semestre specificando il n. di procedimenti ancora in corso, il n. di quelli conclusi per i quali è stato rispettato il termine procedimentale, il n. di quelli conclusi fuori termine e la motivazione degli scostamenti. Non si evidenziano anomalie di rilievo, salvo che, in alcuni casi la struttura operativa, assegnata ai vari servizi a cui si associano i procedimenti, presenta dei limiti funzionali, determinati dalla quantità e/o qualità delle risorse umane e/o strumentali per cui si riesce a trattare un numero definito di procedimenti, oltre il quale si determinano ritardi fisiologici. Il maggior ricorso a sistemi informatici a supporto di procedure on line (misura ulteriore da attivare nel triennio), che per la loro natura strutturale guidino gli utenti alla compilazione delle domande correttamente, ridurrà sensibilmente i tempi considerevoli che gli uffici impiegano nell'esaminare pratiche incomplete e nell'acquisire le necessarie integrazioni.

Gli obiettivi indicati nel P.T.T.I. sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano delle Performance. Il Piano esecutivo di gestione, che, ai sensi del comma 3 bis, dell'art. 169 del d.lgs 267/2000, unifica organicamente Piano dettagliato degli obiettivi e

Piano della Performance, prevede, quale ulteriore misura di promozione della trasparenza, in rapporto con il Piano Triennale di promozione della corruzione, l'obiettivo intersettoriale strategico riferito alla corretta applicazione della disciplina in materia di trasparenza.

Tra le attività previste per il conseguimento dell'obiettivo, di rilievo è: "l'attestazione, entro i primi 10 gg del mese ed in relazione al mese precedente, sulla base delle previsioni del d.lgs. 33/2013 del rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, incluse quelle relative allo stato della procedura, ai tempi ed allo specifico ufficio competente in ogni singola fase"; l'indicatore individuato per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'espletamento dell'attività, è il numero di verifiche mensile, che devono essere almeno 2 (target).

Un'ulteriore attività si riferisce agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013 ed al costante aggiornamento dei dati, per i quali dovranno essere assicurati: integrità, completezza, consultabilità, comprensibilità, omogeneità, accessibilità, riutilizzabilità, indicazione della loro provenienza e conformità ai documenti originali in possesso dell'Ente. L'indicatore è rappresentato dal numero di verifiche mensili che devono essere almeno 3 (target).

Il referto sul controllo di gestione riferito al 2014 testimonia la corretta interpretazione del principio di trasparenza e l'applicazione puntuale della normativa di riferimento.

La Provincia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nella Sezione: *Amministrazione Trasparente*, di cui all'articolo 9 del D.Lgs n. 33 del 2013:

- a) il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il relativo stato di attuazione;
- b) il Piano delle Performance e la Relazione di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- c) i nominativi ed i curricula dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2009;
- d) i curricula e i compensi degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti, nonché i curricula dei Titolari di Posizioni Organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

## **Art. 20**

### ***Il responsabile per la trasparenza***

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

I Dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'Ufficio di Disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; il Responsabile segnala, inoltre, gli inadempimenti al Presidente della Provincia ed all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, e, per conoscenza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### **Art. 21**

##### ***Responsabilità dei dirigenti***

I Dirigenti sono responsabili per:

- gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;
- l'assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche;
- la garanzia dell'integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, della facile accessibilità, e della conformità ai documenti originali nella disponibilità dell'Ente, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

#### **Art. 22**

##### ***Interventi organizzativi per la trasparenza***

Gli interventi organizzativi richiesti, sono strumentali e prevedono l'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita Sezione del Sito Istituzionale dell'Ente: l'inserimento dei documenti deve avvenire, ove possibile, in modalità decentrata.

I Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, utilizzano specifiche credenziali loro assegnate per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e per i successivi aggiornamento e monitoraggio.

Gli obblighi di pubblicazione sono catalogati in Sezioni corrispondenti alle Sezioni del Sito Amministrazione Trasparente, così come previste dal D.Lgs. n. 33 del 2013.

Gli interventi organizzativi devono prevedere il grado di coinvolgimento nel processo di Trasparenza delle Ripartizioni e dei Settori quali Strutture dell'Ente.

Al fine di garantire l'aggiornamento ed il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, sarà obbligo dell'Ente assicurare, attraverso l'Ufficio Trasparenza ed il Settore Risorse Umane, nell'ambito degli interventi organizzativi, un'adeguata formazione a favore di tutti i soggetti interessati.

#### **Art. 23**

##### ***Funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione***

Le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione sono così determinate:

- verifica della coerenza tra gli Obiettivi previsti nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione;
- utilizzo delle informazioni e dei dati relativi all'attuazione degli obblighi di

Trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle Performance, sia organizzative, sia individuali, dei Dirigenti e dei Responsabili per la trasmissione dei dati.

#### **Art. 24**

##### ***Amministrazione trasparente***

La corretta attuazione della disciplina della Trasparenza impone che nella videata principale (home page) del Sito Istituzionale dell'Ente, sia presente la Sezione denominata *Amministrazione Trasparente*.

La Sezione *Amministrazione Trasparente* è strutturata in Sotto-Sezioni:

- disposizioni generali;
- organizzazione;
- consulenti e collaboratori;
- personale;
- bandi di concorso;
- performance;
- enti controllati;
- attività e procedimenti ;
- provvedimenti;
- controlli sulle imprese;
- bandi di gara;
- sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- bilanci;
- beni immobili e gestione patrimonio;
- controlli e rilievi sull'amministrazione;
- servizi erogati;
- pagamenti dell'amministrazione;
- opere pubbliche;
- pianificazione e governo del territorio;
- informazioni ambientali;
- interventi straordinari e di emergenza;
- accesso civico;
- altri contenuti – corruzione.

#### **Art. 25**

##### ***Qualità delle informazioni***

L'Ente garantisce la qualità delle informazioni inserite nel Sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e ne salvaguarda:

- l'integrità;
- l'aggiornamento;
- la completezza;

- la tempestività;
- la consultabilità;
- la comprensibilità;
- l’omogeneità;
- l’accessibilità.

L’Ente, inoltre, assicura:

- la conformità ai documenti originali in possesso dell’Amministrazione;
- l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità (art. 6 del D.Lgs. n. 33 del 2013).

I Dirigenti assicurano che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, in modo da essere facilmente comprensibili;
- in forma completa del loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto;
- in forma tempestiva e non oltre tre giorni dalla loro efficacia;
- in dimensione di tipo aperto (art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005), e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, senza restrizioni se non quelle conseguenti all’obbligo di riportare la fonte e garantirne l’integrità.

## **Art. 26**

### ***Meccanismo di controllo***

L’Ufficio per la Trasparenza svolge, con il supporto del Segretario Generale e il controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti e dei Responsabili, provvedendo a predisporre specifiche segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento.

Il controllo verrà attuato secondo quanto previsto negli atti di programmazione e pianificazione dell’Ente, ed inoltre:

- in combinazione con il Sistema dei Controlli Interni di cui al Regolamento provinciale approvato con Deliberazione n. 5 del 27 marzo 2013;
- in combinazione con le azioni di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, e con peculiare riferimento al rispetto dei tempi procedurali;
- attraverso il monitoraggio del diritto di accesso civico (art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013).

L’aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità terrà conto dello stato di attuazione delle azioni in esso programmate.

## **Art. 27**

### ***Profili sanzionatori***

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce:

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;
- oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Dirigente e dei Responsabili.

## **Art. 28**

### ***Disposizioni finali***

Il presente Piano aggiornato, entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Il presente Piano viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e notificato:

- al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- all'A.N.A.C.;
- alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo;
- al Prefetto della Provincia di Latina;
- ai Consiglieri Provinciali;
- all'Assemblea dei Sindaci;
- al Segretario generale;
- ai Dirigenti dell'Ente;
- ai Titolari delle posizioni organizzative;
- ai Responsabili di procedimento;
- a tutti i Dipendenti;
- al Presidente dell'Organo di Revisione Economico-Finanziario;
- al Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- alle Rappresentanze Sindacali, interne e territoriali.